CAMERA DEI DEPUTATI N. 1772

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

DE MURTAS, LENTI, DILIBERTO

Norme per l'organizzazione e l'ordinamento dello sport

Presentata il 4 luglio 1996

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Con questa proposta di legge intendiamo rispondere all'esigenza di fissare un quadro di princìpi generali su cui dovrebbe svilupparsi la complessiva organizzazione delle attività sportive nel nostro paese.

Si tratta della formulazione, appunto, di alcuni princìpi e di alcune linee di sviluppo fondamentali, che definiscano lo sport nella vita del paese, ne configurino gli istituti organizzativi, ne individuino i soggetti giuridicamente rilevanti per l'ordinamento pubblico.

Sotto il profilo della individuazione e del riconoscimento dei caratteri salienti e significativi del fenomeno sport, che l'ordinamento statale riconosce e assume, essi sono:

a) il rilievo sociale dello sport;

b) il riconoscimento dell'indipendenza e dell'autonomia del movimento sportivo rispetto alle strutture amministrativo-statali;

c) l'originalità dell'esperienza organizzativa italiana del fenomeno « sport », in quanto diversa, sia rispetto al modello « privatistico », proprio del mondo anglosassone, sia rispetto alle soluzioni statuali e « ministeriali » in senso stretto, proprie dei paesi dell'est europeo, ma anche di altri paesi come la Francia;

d) la necessità conseguente dell'autogestione e dell'autogoverno del movimento sportivo, sotto il profilo della conduzione organizzativa, finanziaria, regolamentare, disciplinare e tecnica;

e) l'esigenza di un più incisivo intervento dello Stato e degli altri enti pubblici territoriali in materia di programmazione, progettazione, realizzazione degli impianti, nonché di approntamento dei servizi necessari.

Quanto già detto è sufficiente a fare intendere lo sport come fenomeno sociale, originario ed autonomo, il quale, per le dimensioni finora assunte e per quelle ulteriormente prevedibili, per il carattere aggregativo che gli è connaturato, per la somma di interessi materiali e sociali sempre crescenti che investe, non può non avere una più precisa ed aggiornata sua collocazione nel quadro pluralista della realtà nazionale.

Sulla base di quanto sopra, si pongono i problemi relativi al ruolo delle varie realtà istituzionali operanti nel mondo dello sport; precisandosi che, per quanto attiene ai tempi di realizzazione di un modello complessivo di riorganizzazione definitiva del settore, è evidente che si possono, anzi si debbono, prevedere interventi di immediata e transitoria scadenza e, quindi, soluzioni a più lungo termine.

Assumendosi come caratteristica generale dell'esperienza organizzativa italiana quella della natura prevalentemente associativa e volontaria delle strutture di base dello sport nazionale, ne deriva che qualsivoglia discorso deve muovere dalla individuazione del ruolo delle federazioni sportive, in quanto realtà federate delle espressioni associative (società sportive), operanti in ciascuna branca e disciplina sportiva.

A questo riguardo si è posto un primo problema di scelte: assunto cioè il riconoscimento del carattere essenzialmente « privato », nel senso fra l'altro di non obbligatorio e non necessario, di tali realtà associative di base e poiché è, d'altra parte, indubbio il loro rilievo sociale, sorgeva la questione di come riconoscere ed evidenziare la funzione pubblicistica, non delle singole società, ma delle federazioni relative. Al riguardo si poteva in qualche modo e proficuamente utilizzare quella particolare figura che è l'esercizio privato di pubbliche funzioni, intese queste in senso lato; cioè qualunque forma di attività dalla quale derivi l'attuazione di finalità pubbliche, esercitate da privati, che non abbiano qualità di organi di enti pubblici o da persone giuridiche private.

Altra ipotesi, ed è quella che poi si è finito per adottare, risultava essere il superamento di ogni forma (sempre complessa e dibattuta) intermedia fra pubblico e privato e la configurazione, pura e semplice, delle federazioni, come soggetti di diritto pubblico, restando, nel contempo, organi del CONI, che provvede al loro riconoscimento, al controllo e all'approvazione dei bilanci.

Tale configurazione non è contraddittoria, come dimostrato dalla sentenza della Corte suprema di cassazione, sezioni unite civili, nell'udienza del 9 dicembre 1982, relativa alla Federazione italiana motonautica.

È una soluzione che, da un lato, esalta l'autonomia tecnica, organizzativa e finanziaria e per quanto concerne le norme sportive delle singole federazioni (come, del resto, stabilito dalla legge 23 marzo 1981, n. 91) dando loro la figura di soggetto di diritto pubblico e, dall'altro, individua nel CONI il momento di massima rappresentatività del movimento sportivo italiano.

In tale quadro, il CONI resta nella sua tradizionale condizione di ente pubblico; semmai, proponendosi il problema di un suo perdurante collocamento o meno nel parastato. È infatti preferibile configurare in concreto una sua « specialità » e « singolarità », derivante proprio dalla caratteristica sociale e associativa volontaria della sua struttura.

D'altronde, la più recente esperienza istituzionale suggerisce vari esempi riconducibili nell'ambito tradizionale del parastato.

A questo punto, si sono posti ulteriori problemi di ristrutturazione e democratizzazione del CONI (da un diverso rapporto fra la struttura centrale e le federazioni ai sistemi di rappresentatività; dalla composizione, espressione e ruolo del consiglio nazionale e soprattutto, della giunta al sistema dei controlli, eccetera).

Ma un discorso circa la natura, i poteri, la composizione e il ruolo del consiglio generale e della giunta non può non affrontare *in primis* l'argomento della esigenza di rappresentatività unitaria di tutto il mondo dello sport.

Già oggi il CONI è molto più di un Comitato olimpico nazionale (in rapporto

all'organizzazione mondiale dello sport) o di una pura federazione delle federazioni.

Con il che si introduce la questione del nuovo e del giusto ruolo che va riconosciuto alle associazioni di promozione sportiva (oggi chiamate enti di promozione sportiva). È sembrato opportuno che tali associazioni trovino una loro paritaria collocazione nell'ambito del CONI insieme alle organizzazioni in questo confederate (secondo criteri da definire, ma, comunque, alla luce, pregiudiziale, di una loro oggettiva considerazione in ragione dei rispettivi e reali « pesi » organizzativi); e senza, in tale collocazione, appiattirsi ad « organi » del CONI, ma mantenendo la loro specifica personalità.

Il CONI deve, cioè, rappresentare l'espressione complessiva di tutte le organizzazioni sportive con rilevanza sociale, luogo di individuazione degli obiettivi comuni e delle migliori scelte programmatiche.

In conseguenza il CONI deve contestualmente poter vigilare e coordinare le federazioni e le altre organizzazioni, senza essere troppo condizionato; ma anche senza operare in termini autoritari nei loro confronti.

Ma – così definita la collocazione dell'organizzazione sportiva – resta da chiarire il ruolo che, a riguardo dello sport, lo Stato e gli altri livelli istituzionali devono assolvere in prima persona.

La pratica sportiva necessita di impianti e, relativamente alla loro collocazione e diffusione, di una precisa politica programmatoria. E poiché la programmazione territoriale e la gestione del territorio costituiscono compiti primari delle regioni e degli altri enti pubblici (comuni e loro consorzi, province, comunità montane, eccetera), si pone il problema fondamentale del rapporto fra questi enti e il mondo dello sport organizzato.

Rapporti, è bene dire subito, affrontati finora in termini provvisori ed occasionali, fuori cioè da ogni disciplina di carattere generale e permanente anche se l'iniziativa autonoma d'intervento, nel settore sport, da parte degli enti locali ha rappresentato l'autentica novità degli ultimissimi anni, conferendo all'attività sportiva di massa un impulso, una estensione ed un carattere sino a poco tempo fa impensabili.

In riferimento a tale competenza si prevede, pertanto, un livello di coordinamento nazionale, concretizzato in uno specifico comitato delle regioni, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, integrato con le opportune rappresentanze dell'ANCI (per i comuni) e dell'UPI (per le province), con il compito di acquisire e coordinare le varie ipotesi di programmazione sportiva a livello regionale; tendendo cioè (tramite un'opera di raffronto delle varie situazioni locali in atto, delle nuove esigenze, dei fabbisogni accertati, dei progetti redatti, dei costi individuati e delle risorse finanziarie effettivamente disponibili) a formulare un articolato programma nazionale, nel cui ambito procedere alla ripartizione dei fondi globali destinati all'impiantistica sportiva.

Il comitato delle regioni, esclusivamente per la parte tecnica del suo operato, potrà valersi della consulenza del CONI, delle federazioni sportive nazionali, delle associazioni di promozione sportiva e dell'Istituto per il credito sportivo.

Uno strumento istituzionale del genere presenta l'indiscutibile vantaggio di poter operare una sintesi, complessiva e concertata, di portata generale delle varie esigenze regionali, evitando la burocratizzazione centralistica (presso un qualsiasi ministero) del lavoro di raffronto e coordinamento delle esigenze stesse e riportando poi alle singole regioni la successiva opera di definizione operativa e di realizzazione delle scelte.

Ma affinché anche le proposte delle singole regioni siano sempre più parte di una programmazione concertata (e non solo il risultato di una elaborazione tecnico-burocratica), si è previsto che le specifiche indicazioni, regione per regione, scaturiscano da apposite conferenze regionali, anche esse periodiche ed obbligatorie, con le organizzazioni del mondo sportivo territorialmente competenti e tutti gli altri soggetti interessati.

Secondo uno schema siffatto avremo, dunque, da un lato il CONI e il mondo

sportivo organizzato (società, federazioni, associazioni di promozione sportiva, eccetera) con le proprie competenze autonome: organizzative, finanziarie, regolamentari, disciplinari, tecniche; dall'altro il complesso degli enti pubblici territoriali (regioni, province, comuni, eccetera) coordinato, regione per regione, nelle specifiche conferenze e, successivamente, a livello nazionale nel comitato delle regioni, con le proprie inderogabili finzioni di programmazione territoriale degli impianti e dei servizi.

Vi è da sottolineare, a titolo di chiarimento, circa le competenze statali generali, che da questa strutturazione esulano quelle relative allo sport nella scuola e allo sport nelle forze armate, per le quali è da prendersi in esame l'ipotesi di organismi specifici, rispettivamente presso il Ministero della pubblica istruzione e il Ministero della difesa, da ricordare poi con il comitato delle regioni, sotto la funzione coordinatrice della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Sarebbe pure opportuno che tali settori fossero disciplinati da nuove norme legislative. Ricordiamo, a tale proposito, che il gruppo comunista aveva già presentato, a tal fine, una proposta di legge e che, per quanto concerne lo sport nelle forze armate, è nostro proposito addivenire ad un progetto legislativo, che fu già, del resto, oggetto di una iniziativa parlamentare del gruppo comunista nella VII legislatura.

Così delineato l'ambito dell'organizzazione amministrativa, si è posto il problema di una sede più complessiva e politicamente responsabile, di indirizzo e controllo generali.

Esclusa la possibilità di un organo amministrativo centrale (Ministero) e ritenendo altresì non accettabile la deliberata mancanza di una qualche sede unificante, si è formulata la soluzione di un momento periodico ed obbligatorio di verifica realizzato attraverso la istituzionalizzazione della conferenza nazionale dello sport, come occasione periodica di bilancio e di indirizzo per le varie componenti del mondo sportivo organizzato, dei poteri locali, della scuola, delle forze armate.

A garanzia e a controllo della esecuzione intervallata delle decisioni e degli indirizzi della conferenza nazionale, si prevede l'obbligo periodico di riferire al Parlamento.

La proposta di legge è divisa, nelle sue grandi linee, in quattro capi, che configurano i quattro settori di possibile intervento legislativo, mentre il capo V contiene le norme finali.

Il primo, composto di due articoli, delinea i princìpi generali, cui dovrebbe informarsi la politica sportiva nel nostro paese.

Si parte da una considerazione molto impegnativa che definisce lo sport come un diritto dei cittadini e si precisa che alla sua organizzazione provvedono, ciascuno per la parte di propria competenza, le istituzioni pubbliche, la scuola e il movimento sportivo nelle sue diverse componenti.

Altro principio generale, di cui molto si è discusso (sancito nella proposta di legge, articolo 2), riguarda la riaffermazione e sottolineatura dell'autonomia dello sport.

Il secondo capo si configura come un impianto di legge-quadro. Vengono definiti (dall'articolo 3 all'articolo 12) i ruoli e indicati i compiti dello Stato, delle regioni e degli enti locali.

Si prevede l'istituzione (articolo 4) di un comitato delle regioni per lo sport, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, formato da rappresentanti del Governo, delle regioni, delle associazioni nazionali degli enti locali, che – anche con il parere consultivo del CONI, delle federazioni sportive nazionali, delle associazioni di promozione sportiva e dell'Istituto per il credito sportivo – ha il compito di predisporre schemi di riferimento per l'incremento degli impianti sportivi e delle altre strutture e servizi e di proporre al CIPE la ripartizione tra le regioni di un fondo annuale per lo sport, che verrà, quindi, gestito dai comuni (articolo 5).

Tale fondo nazionale (articolo 6) è alimentato dalla quota parte del Totocalcio oggi introitata dall'Erario, da altre entrate provenienti da concorsi e lotterie collegate allo sport e da conferimenti finanziari provenienti da leggi nazionali nei confronti di

regioni ed enti locali. Per il primo quadriennio, il 50 per cento del fondo è destinato al Mezzogiorno.

Gli articoli 7 e 8 precisano i compiti delle regioni, che sono in primo luogo di programmazione e di ripartizione dei finanziamenti loro assegnati attraverso il fondo nazionale e dei fondi propri.

Gli articoli da 9 a 12 chiariscono il ruolo, che noi riteniamo centrale, di una politica sportiva che voglia radicarsi nelle realtà locali e rispondere nel migliore dei modi alle richieste, in questo settore, dei cittadini.

Mentre si precisa, infatti, che non spetta ai comuni l'organizzazione diretta delle attività sportive, si stabiliscono i compiti dell'ente locale, nel quadro definito dall'articolo 60 del decreto del Presidente della Repbblica 24 luglio 1977, n. 616, diretti alla promozione delle attività motorie e sportive, alla gestione del territorio, all'uso delle risorse, al raccordo tra le diverse componenti sociali e istituzionali.

Le province, in questo disegno, contribuiranno, insieme ai comuni, alla formulazione ed attuazione dei piani regionali e svolgeranno opera di sostegno dei comuni, in base alle leggi regionali.

Molta attenzione (negli articoli 10, 11 e 12) viene posta al problema degli impianti sportivi. Si dettano norme per i comuni, recuperando pure alcune precedenti leggi urbanistiche (quella sui suoli, sull'edilizia pubblica residenziale, eccetera).

Stabilito che l'uso degli impianti è aperto a tutti i cittadini e garantito alle società ed associazioni sportive, si prefigurano modi di gestione (affidamento, con convenzione, a società sportive, cooperazione, accordi con privati) puntando ad una riduzione sempre più marcata della gestione diretta del comune.

Il capo III (articoli da 13 a 25) riguarda l'organizzazione sportiva del Paese. Già abbiamo, in maniera abbastanza dettagliata, segnalato in precedenza, le « novità » che a questo proposito intendiamo introdurre.

Resta fermo il principio del CONI ente pubblico (articolo 13), si ribadisce la sua triplice funzione: federazione delle federazioni, membro del Comitato internazionale olimpico, responsabile della organizzazione e diffusione della pratica sportiva.

I compiti che vengono assegnati al Consiglio nazionale e alla giunta (articoli 18 e 19) sono quelli già previsti dalla legislazione vigente, che abbiamo ritenuto di non modificare, proprio per rimarcare il principio dell'autonomia e dell'autogoverno del movimento sportivo.

Per le federazioni (articolo 20) già abbiamo descritto la soluzione individuata: soggetti di diritto pubblico riconosciuti dal CONI. Soluzione che possiamo ritenere valida nella situazione di fatto oggi determinatasi, ma che potrebbe anche modificarsi in condizioni diverse. Non si può, infatti, scartare del tutto l'ipotesi di federazioni che, pur restando organi del CONI, possano diventare « soggetti privati di interesse pubblico », come aveva immaginato il professor Giannini nel suo famoso rapporto.

Gli articoli dal 21 al 25 specificano compiti e ruoli delle federazioni, degli organi periferici del CONI e delle federazioni e forme di elezioni per le cariche dirigenti. Si è cercato, a questo proposito, di procedere ulteriormente sulla strada della democratizzazione. È pure prevista la disciplina per la formazione e l'approvazione dei bilanci.

Il capo IV attiene alle associazioni di promozione sportiva (oggi enti di promozione sportiva), al loro riconoscimento attraverso il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri; al loro ingresso nel Consiglio nazionale del CONI, al finanziamento, ai parametri qualitativi e quantitativi necessari, appunto, al loro riconoscimento.

Abbiamo ritenuto, su questo aspetto di stabilire norme particolarmente rigorose, per impedire il sorgere di associazioni senza reale peso nel Paese, e nel movimento sportivo.

Le norme finali (capo V) attengono agli aspetti tributari (articolo 30), alla gestione contabile (articolo 31), al personale (articolo 32).

PROPOSTA DI LEGGE

—

CAPO I

PRINCÌPI GENERALI

ART. 1.

1. La pratica dello sport e l'esercizio della cultura fisica e delle attività motorie hanno rilevanza sociale e sono tutelati dalla presente legge al fine di garantirne l'effettivo esercizio da parte del cittadino, sia in forma singola che associata.

2. Alla loro organizzazione e diffusione nelle funzioni educativo-formativa, preventivo-terapeutica, ricreativa, agonistico-competitiva provvedono per la parte di propria competenza:

a) nell'ambito dell'ordinamento costituzionale dello Stato, le regioni, le province, i comuni e le loro forme associative, ai sensi del secondo e terzo comma dell'articolo 118 della Costituzione ed in attuazione degli articoli 56 e 60 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

b) le scuole di ogni ordine e grado;

c) il Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), le società sportive e ricreative, le loro federazioni e associazioni di promozione sportiva.

3. Le strutture associative, attraverso le quali l'attività sportiva si realizza, perseguono, ad ogni livello, finalità che lo Stato assume come proprie, in quanto rilevanti per il benessere della collettività nazionale.

ART. 2.

1. Lo sport nelle sue componenti associative, ad ogni livello, si conforma ai princìpi dell'autogoverno, dell'autogestione e dell'autonomia, sotto il profilo della con-

duzione organizzativa, finanziaria, regolamentare, disciplinare e tecnica delle sue attività e delle sue strutture.

CAPO II

RUOLO DELLO STATO, DELLE REGIONI E DEGLI ENTI LOCALI

ART. 3.

1. Ai sensi dell'articolo 2, compete allo Stato e agli altri enti pubblici e territoriali la funzione di concorrere a definire, per la parte di propria competenza, gli opportuni indirizzi di programmazione, progettazione degli impianti necessari per la pratica delle attività sportive, nonché di approntare i necessari servizi ausiliari ed i necessari supporti per l'esercizio delle stesse.

ART. 4.

1. È istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, il comitato delle regioni per lo sport.

2. Il comitato di cui al comma 1, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, è composto dal Presidente del Consiglio dei ministri o da un Ministro da lui delegato di volta in volta, che lo presiede, da un rappresentante per ciascuna regione e per ciascuna delle province autonome di Trento e di Bolzano, da tre rappresentanti designati dall'Unione delle province d'Italia (UPI) e da tre rappresentanti designati dall'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI).

3. I membri del comitato durano in carica quattro anni.

4. Qualora entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge le amministrazioni, gli enti e le associazioni di cui al comma 2 non abbiano fatto pervenire tutte le designazioni, il Presidente del Consiglio dei ministri procede ugualmente alla nomina dei membri del comitato già designati, i quali si riuniscono

entro un mese per l'insediamento del comitato stesso, per l'elezione di due vice presidenti nell'ambito delle rappresentanze regionali e per iniziare ad esercitare le proprie funzioni.

5. Il comitato è convocato dal presidente e si riunisce almeno una volta ogni tre mesi ed ogni qualvolta lo richieda un terzo dei componenti.

6. Il comitato, entro tre mesi dal suo insediamento, predispone un progetto di regolamento per il proprio funzionamento, per il quale si avvale degli uffici della Presidenza del Consiglio dei ministri e di apposito personale assegnato, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, nell'ambito dei ruoli di cui all'articolo 6 della legge 22 luglio 1975, n. 382.

7. Alle riunioni del comitato possono essere chiamati a prendere parte rappresentanti dei Ministeri interessati e, in via consultiva, rappresentanti del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), delle federazioni sportive, delle associazioni di promozione sportiva, dell'Istituto per il credito sportivo.

ART. 5.

1. Il comitato delle regioni per lo sport, di cui all'articolo 4, ha i seguenti compiti:

a) predisporre schemi di riferimento, annuali e pluriennali, per l'incremento degli impianti sportivi e delle altre strutture e servizi indispensabili alla pratica sportiva di tutti i cittadini. Tali schemi, ispirandosi a criteri di armonizzazione territoriale della distribuzione degli impianti sportivi sul territorio nazionale e al superamento degli squilibri attualmente esistenti, hanno anche la funzione di coordinare le iniziative ed i programmi di investimento dei diversi enti pubblici territoriali, armonizzandoli con i similari programmi predisposti dal CONI, dalle federazioni sportive da esso riconosciute, dalle associazioni di promozione sportiva e dalle rispettive società ed associazioni sportive;

b) proporre al Comitato interministeriale per la programmazione economica

(CIPE) la ripartizione annuale del fondo nazionale di cui all'articolo 6 tra le regioni.

2. La quota assegnata ad ogni regione è destinata ai comuni; essa è depositata in un fondo centrale della tesoreria dello Stato.

3. Dietro invio di mandato del comune, emesso in conformità alla deliberazione della regione, relativa alla ripartizione tra i comuni della quota assegnata alla regione stessa, il relativo importo è versato direttamente dal fondo centrale al comune.

ART. 6.

1. È istituito il fondo nazionale di finanziamento alle regioni per le attività motorie, la cultura fisica e lo sport.

2. Il fondo di cui al comma 1 è costituito:

a) dalla quota parte erariale del gettito totale dell'imposta sul concorso pronostici « Totocalcio »;

b) dalla quota parte erariale sul gettito totale degli altri concorsi pronostici e lotterie nazionali, collegati a manifestazioni sportive;

c) dai conferimenti finanziari previsti da leggi nazionali nei confronti delle regioni e degli enti locali.

3. Per un quadriennio dalla data di entrata in vigore della presente legge il 50 per cento dell'ammontare del fondo di cui al comma 2 è destinato ad investimenti nelle aree del Mezzogiorno.

ART. 7.

1. Le regioni, di intesa con le province, con i comuni e con le loro forme associative, sentiti gli organismi di rappresentanza delle associazioni sportive, provvedono ciascuna ad elaborare programmi annuali e pluriennali di investimenti in attuazione di quanto previsto dagli articoli 56 e 60 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, da armonizzare e col-

legare con quelli delle altre regioni nell'ambito del comitato di cui all'articolo 4.

2. Le regioni dettano norme di attuazione della presente legge ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, in particolare per quanto riguarda le procedure di esecuzione e di gestione e i moduli organizzativi che garantiscono la partecipazione delle associazioni e degli enti interessati.

3. Le regioni possono stanziare somme sui propri bilanci per concorrere all'attuazione dei programmi.

4. La formulazione di ciascun programma regionale, di cui al comma 1, deve complessivamente tener conto degli indirizzi all'uopo formulati dall'apposita conferenza regionale annuale cui partecipano, oltre ai comuni e alle province interessate, tutte le organizzazioni del mondo sportivo territorialmente interessate.

5. Per il finanziamento dei programmi per lo sviluppo della cultura fisica e dello sport verranno utilizzati, in aggiunta alle somme stanziate dalle province, dai comuni e dalle loro forme associative:

a) la quota del fondo destinata ad ogni regione;

b) il fondo del bilancio regionale destinato a finanziare i provvedimenti regionali approvati di cui al presente articolo.

ART. 8.

1. Le regioni emanano norme tecniche per l'attuazione degli interventi pubblici di edilizia sportiva da parte dei comuni, secondo criteri stabiliti dallo Stato in materia di opere pubbliche o eseguite con il contributo pubblico.

ART. 9.

1. È compito dei comuni, in attuazione dell'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, assicurare, nel proprio ambito territoriale, che:

a) il bisogno di pratica sportiva espresso dalla popolazione venga indivi-

duato nelle sue variabili tipologie, sociali e locali;

b) i programmi locali per il soddisfacimento dei bisogni individuali vengano formulati con il concorso di tutte le diverse componenti istituzionali e sociali interessate;

c) il piano regolatore preveda adeguate soluzioni di tipo urbanistico ed impiantistico, per interventi sia pubblici che privati;

d) l'attuazione dei programmi con il concorso di tutte le componenti interessate abbia adeguati riscontri.

2. Rientra nei compiti dei comuni contribuire, nell'ambito delle loro iniziative educative e culturali, alla formazione di una cultura sportiva tra i cittadini, con particolare riferimento alle giovani generazioni.

3. Nel ruolo dei comuni non rientra l'organizzazione diretta delle attività sportive, che spetta in linea di principio alle associazioni sportive e alla scuola.

4. I comuni possono svolgere le funzioni elencate al comma 1 in forma associata.

5. Le province contribuiscono alla formulazione e all'attuazione dei programmi regionali, svolgendo un'opera di promozione e di sostegno nei confronti dei comuni compresi nel proprio ambito territoriale, nei modi che saranno regolati dalle rispettive leggi regionali.

ART. 10.

1. Nell'ambito di programmi per l'incremento di impianti e spazi ad uso sportivo, i comuni utilizzano il patrimonio esistente per lo sviluppo delle attività formative, dilettantistiche e del tempo libero, e curano il pieno uso sociale delle attrezzature pubbliche, con particolare riguardo a quelle scolastiche, e, mediante apposite convenzioni, di quelle private disponibili.

2. Ai comuni e alle loro forme associative compete, inoltre, la definizione e la realizzazione degli interventi pubblici di

edilizia sportiva, sentiti gli organi tecnici del CONI competenti per territorio.

3. Per la realizzazione di nuovi impianti sportivi di quartiere in quanto opere di urbanizzazione secondaria, i comuni possono avvalersi delle convenzioni previste dall'articolo 7 della legge 28 gennaio 1977, n. 10; in tal caso i progetti dovranno rispettare i criteri e le norme stabilite per gli impianti sportivi pubblici.

ART. 11.

1. Gli impianti sportivi dei comuni fanno parte del patrimonio indisponibile, con destinazione e uso permanente per le attività sportive. Di norma, i comuni provvedono alle spese di manutenzione e di gestione dei loro impianti sportivi.

2. La gestione degli impianti sportivi può essere affidata dagli enti locali territoriali ad associazioni sportive in possesso dei necessari requisiti tecnico-amministrativi, sulla base di convenzioni che stabiliscano i criteri di uso.

3. Possono essere altresì previste forme di gestione a carattere cooperativistico e particolari convenzioni con i privati, sempre che siano rispettati i princìpi di cui al comma 4.

4. L'uso degli impianti sportivi di esercizio degli enti locali territoriali è aperto a tutti i cittadini e deve essere garantito, sulla base di criteri obiettivi, a tutte le associazioni sportive.

5. Per impianto sportivo di esercizio si intende l'impianto non destinato normalmente e prevalentemente a spettacolo sportivo; tra gli impianti di esercizio si intendono compresi gli impianti sportivi di quartiere, di cui alla lettera *f)* del secondo comma dell'articolo 4 della legge 29 settembre 1964, n. 847, e successive modificazioni.

ART. 12.

1. I programmi di edilizia residenziale sovvenzionata devono assicurare la realiz-

zazione degli impianti sportivi di quartiere contemporaneamente agli interventi di edilizia abitativa.

2. I comuni destinano alla costruzione, al completamento, al miglioramento di impianti sportivi di quartiere, con particolare riguardo agli impianti polivalenti, una quota non inferiore al 10 per cento dei finanziamenti destinati alla esecuzione di opere di edilizia sociale.

CAPO III

CONI E FEDERAZIONI SPORTIVE NAZIONALI

ART. 13.

1. Il Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) è un ente pubblico con sede in Roma, dotato di autonomia organizzativa, amministrativa e finanziaria nell'ambito dei princìpi generali stabiliti dalla presente legge e in base alla vigente legislazione.

2. Il CONI è altresì federazione delle federazioni sportive nazionali.

3. Il CONI adempie, inoltre, alle funzioni ed ai compiti che gli derivano dall'appartenenza al Comitato internazionale olimpico (CIO).

ART. 14.

1. Compito del CONI, in ogni sua espressione, e delle federazioni sportive nazionali da esso riconosciute, è quello di contribuire alla promozione, organizzazione e diffusione della pratica sportiva. In tale ambito, specifiche finalità del CONI sono la cura della preparazione degli atleti e l'apprestamento dei mezzi idonei per la partecipazione alle olimpiadi e alle altre competizioni sportive nazionali ed internazionali.

ART. 15.

1. Il CONI, nell'espletamento dei compiti di cui all'articolo 14, indirizza e coor-

dina le federazioni sportive nazionali da esso riconosciute, che curano lo sport nelle varie discipline, ed esercita la vigilanza sulle loro attività, secondo quanto previsto dall'articolo 14, secondo comma, della legge 23 marzo 1981, n. 91.

ART. 16.

1. Le funzioni ed i compiti di cui agli articoli 13 e 14 sono svolti dal CONI per mezzo del consiglio nazionale.

2. Il consiglio nazionale è formato dai presidenti di ognuna delle federazioni sportive nazionali riconosciute e da cinque presidenti o segretari delle associazioni di promozione sportiva maggiormente rappresentative, in base al disposto degli articoli 26, 27 e 28.

3. Del consiglio nazionale non possono far parte i Ministri e i sottosegretari di Stato in carica.

ART. 17.

1. Il consiglio nazionale del CONI elegge nel suo seno il presidente e due vicepresidenti e nomina il segretario generale. Il consiglio nazionale dura in carica quattro anni. La gestione del CONI è affidata alla giunta esecutiva nazionale. La giunta esecutiva è costituita dal presidente del CONI, dai due vicepresidenti, dal segretario generale e da sette membri, eletti sempre nel suo seno, dal consiglio nazionale medesimo, di cui almeno uno in rappresentanza delle associazioni di promozione sportiva. Fanno altresì parte obbligatoriamente del consiglio nazionale del CONI e della giunta esecutiva i membri italiani del CIO, che non facciano già parte del consiglio stesso in qualità di presidenti di federazioni sportive.

ART. 18.

1. Il consiglio nazionale:

a) stabilisce gli indirizzi generali nell'attività dell'ente e quelli per la diffusione

dell'idea olimpica, anche in attuazione delle direttive del CIO;

b) delibera i bilanci preventivi, le relative variazioni ed i conti consuntivi sulla gestione dell'ente;

c) delibera sull'ordinamento degli uffici;

d) delibera, ai sensi della presente legge, sulle domande di adesione di nuove federazioni sportive nazionali;

e) approva, ove non sia diversamente disposto dalla legge, gli statuti delle federazioni sportive, stabilisce i criteri fondamentali ai quali il presidente deve attenersi per l'approvazione dei regolamenti interni delle federazioni stesse, previsti dall'articolo 5, terzo comma, della legge 16 febbraio 1942, n. 426;

f) delibera sulle proposte di nomina da parte degli organi competenti dei commissari straordinari alle federazioni sportive nazionali per accertate gravi irregolarità nella gestione o nel funzionamento sportivo degli organi federali;

g) delibera la misura dei compensi a qualsiasi titolo spettanti al presidente e la misura dei gettoni di presenza spettanti ai componenti degli organi collegiali;

h) stabilisce, in armonia con l'ordinamento sportivo internazionale, nell'ambito di ciascuna federazione sportiva nazionale, criteri per la distinzione dell'attività sportiva dilettantistica da quella professionistica;

i) delibera il regolamento di amministrazione e contabilità;

l) delibera su ogni altro argomento che gli sia sottoposto dal presidente o dalla giunta esecutiva, o di cui sia stata richiesta l'iscrizione all'ordine del giorno da almeno dieci membri.

ART. 19.

1. La giunta esecutiva:

a) provvede alla direzione ed alla gestione amministrativa secondo le direttive del consiglio nazionale;

b) predispone la relazione sulla gestione, il bilancio preventivo, le relative variazioni e il conto consuntivo;

c) esercita le funzioni di controllo sui servizi ed uffici e su tutte le federazioni sportive nazionali;

d) esamina i bilanci preventivi, le relative variazioni e i conti consuntivi deliberati dalle federazioni sportive nazionali, da redigersi secondo uno schema tipo, e ne cura la trasmissione al consiglio nazionale;

e) dispone ispezioni sulla gestione amministrativa e contabile e sull'attività tecnica delle federazioni sportive nazionali;

f) delibera sulle azioni e sulla resistenza in giudizio dell'ente, nonché su tutte le materie non espressamente riservate al consiglio nazionale e al presidente;

g) adotta le deliberazioni di urgenza in sostituzione del consiglio nazionale e le sottopone alla sua ratifica nella prima riunione;

h) formula le proposte sulle domande di adesione delle nuove federazioni sportive nazionali;

i) nomina, su proposta del segretario generale, uno o più vice-segretari generali, preposti a determinati settori dell'organizzazione.

ART. 20.

1. Le federazioni sportive nazionali riconosciute dal CONI sono costituite dalle società e dagli organismi ad esse affiliati; esse stabiliscono le norme organizzative, tecniche, amministrative per il proprio funzionamento, e le norme sportive.

2. Le federazioni sportive sono organi del CONI con personalità giuridica pubblica; provvedono al conseguimento dei loro fini con i contributi ad esse assegnati dal CONI, da enti pubblici e privati, con i proventi del tesseramento dei propri iscritti, con gli utili delle manifestazioni sportive da esse organizzate e con i pro-

venti della pubblicità e delle sponsorizzazioni.

3. Il CONI stabilisce la programmazione, le scelte di fondo quadriennali e i controlli esecutivi annuali per la preparazione e la partecipazione ai giochi olimpici ed alle altre competizioni sportive nazionali ed internazionali.

ART. 21.

1. In ogni regione ed in ogni provincia sono costituiti i comitati regionali e provinciali del CONI, formati rispettivamente dal presidente e dai vice-presidenti dei comitati regionali e provinciali delle federazioni sportive nazionali e da cinque presidenti regionali e provinciali delle associazioni di promozione sportiva nazionali maggiormente rappresentative, in base al disposto degli articoli 26, 27 e 28.

2. I comitati regionali e provinciali del CONI hanno il compito di coordinare l'attività che le federazioni e le associazioni di promozione sportiva svolgono autonomamente nella regione e nella provincia. I comitati regionali e provinciali del CONI eleggono nel loro seno un presidente e due vice-presidenti e nominano un segretario.

ART. 22.

1. I presidenti di ciascuna delle federazioni sportive nazionali sono eletti dalle assemblee generali delle società, associazioni ed enti sportivi affiliati.

2. Il consiglio nazionale di ciascuna federazione è eletto dai delegati delle società, associazioni ed enti sportivi affiliati alle singole federazioni sportive. Le elezioni per il consiglio nazionale delle federazioni sportive si svolgono ogni quattro anni, entro sei mesi dallo svolgimento dei giochi olimpici estivi, nei congressi nazionali, che sono convocati al termine dello svolgimento dei congressi provinciali e regionali.

ART. 23.

1. Ciascuna federazione sportiva è articolata in comitati regionali e provinciali. I comitati regionali e provinciali delle federazioni sono eletti dalle società, associazioni ed enti sportivi affiliati alle singole federazioni sportive.

2. Le elezioni dei comitati regionali e provinciali avvengono nei congressi regionali e provinciali che sono convocati ogni quattro anni e devono precedere il congresso nazionale delle rispettive federazioni.

3. I comitati regionali e provinciali eleggono nel proprio seno il presidente, due vice-presidenti e nominano un segretario.

4. Le società e le sezioni sportive per essere ammesse ad una federazione sportiva devono presentare domanda di affiliazione ai rispettivi comitati provinciali. Le società e le sezioni sportive affiliate dipendono, in base ai rispettivi statuti e regolamenti, dalle federazioni sportive competenti.

ART. 24.

1. Ogni federazione provvede a trasmettere al CONI, entro il 1° marzo di ciascun anno, il proprio bilancio economico annuale, approvato insieme alla relazione, parimenti annuale, circa i risultati organizzativi e tecnici conseguiti, nonché circa i programmi e le prospettive di sviluppo dell'attività federale ed ogni altra questione ad essa inerente.

ART. 25.

1. I bilanci e le relazioni trasmesse al CONI da ciascuna federazione, ai sensi dell'articolo 24, debbono essere portati, a cura della giunta esecutiva del CONI, all'esame del consiglio nazionale che li approva entro il 30 giugno di ciascun anno.

2. I bilanci e le relazioni di ciascuna federazione sono allegati al bilancio del CONI.

CAPO IV

ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SPORTIVA

ART. 26.

1. Sono definite associazioni nazionali di promozione sportiva le associazioni polisportive che abbiano per oggetto la promozione e l'organizzazione di attività fisico-sportive liberamente scelte. Lo Stato ne riconosce il ruolo essenziale per lo sviluppo della pratica sportiva.

2. Le associazioni nazionali di promozione sportiva concorrono, in accordo con le federazioni sportive nazionali, allo sviluppo dello sport in tutte le sue espressioni e per l'attuazione di tali compiti fanno parte del consiglio nazionale del CONI, a norma dell'articolo 16.

3. I tesserati alle associazioni nazionali di promozione sportiva sono iscritti anche alle federazioni sportive, previa affiliazione delle società sportive cui aderiscono, secondo le norme della presente legge.

ART. 27.

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il parere del CONI, sono riconosciute associazioni nazionali di promozione sportiva quelle associazioni che dimostrino di possedere una presenza organizzata in dieci regioni, con almeno cinquecento societa o sezioni sportive e centri di formazione fisica affiliati e con un minimo di 150.000 iscritti.

2. Nel caso che l'associazione perda anche uno solo dei requisiti indicati nel presente articolo e negli articoli 26 e 28 con lo stesso procedimento previsto dal comma 1 si prende atto dell'avvenuta perdita del riconoscimento.

3. In considerazione delle sue finalità di sviluppo dello sport universitario, il Centro universitario sportivo italiano (CUSI), già riconosciuto con decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1968, n. 770, come ente con personalità giuridica, non è

tenuto ad uniformarsi alle norme previste dal comma 1.

4. La partecipazione del CUSI al consiglio nazionale del CONI è definita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 16.

ART. 28.

1. Le associazioni nazionali di promozione sportiva, riconosciute ai sensi dell'articolo 27, ricevono il sostegno dello Stato purché in possesso dei seguenti requsiti:

a) assenza di fini di lucro;

b) promozione ed organizzazione di attività dirette alla generalità dei cittadini;

c) rispetto dei princìpi costituzionali;

d) volontarietà di adesione e di recesso;

e) ordinamento democratico, elettività delle cariche sociali e riconoscimento dell'elettorato attivo a tutti i tesserati purché abbiano compiuto il sedicesimo anno di età, e dell'elettorato passivo al compimento della maggiore età.

ART. 29.

1. Le associazioni nazionali di promozione sportiva, per il raggiungimento delle proprie finalità, ricevono un finanziamento pari al 5 per cento della quota parte del gettito finanziario di pertinenza del CONI, di cui al decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, e successive modificazioni, e da ripartirsi in base alla reale presenza territoriale ed ai programmi ed attività di carattere nazionale e internazionale di formazione dei centri sportivi di ciascuna associazione. È inoltre assicurata a ciascuna associazione la possibilità di ottenere il distacco lavorativo di insegnanti di educazione fisica, proporzionato alla consistenza della singola associazione, fino ad un massimo di dieci insegnanti.

CAPO V

NORME FINALI

ART. 30.

1. Agli effetti tributari, il CONI è parificato alle amministrazioni dello Stato.

ART. 31.

1. Il riscontro sulla gestione contabile del CONI è affidato ad un collegio di revisori dei conti, costituito da cinque componenti effettivi, dei quali due con qualifica non inferiore a consigliere, designati, nell'ambito del personale di magistratura della Corte dei conti, dal presidente della Corte medesima; uno designato dal Ministro delle finanze, uno dal Ministro del tesoro e uno dal Ministro del bilancio e della programmazione economica, nonché da due supplenti designati, rispettivamente, dal Ministro delle finanze e dal Ministro del tesoro.

2. Il collegio elegge il proprio presidente fra i membri designati dalla Corte dei conti.

3. I revisori dei conti sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e durano in carica quattro anni.

4. Il collegio dei revisori dei conti formula una propria relazione annuale, in ordine al riscontro effettuato e alle risultanze complessive di gestione, da trasmettere al Parlamento nonché alla Presidenza del Consiglio dei ministri, al Ministro del tesoro e al Ministro del bilancio e programmazione economica.

5. Il collegio dei revisori dei conti:

a) vigila sull'osservanza delle leggi e dei regolamenti;

b) esamina i bilanci consuntivi e preventivi;

c) effettua la verifica di cassa, dei valori e dei titoli.

6. Il collegio assiste alle sedute del consiglio nazionale, e ha diritto di prendere visione delle deliberazioni adottate dalla giunta esecutiva.

ART. 32.

1. Il personale in servizio presso le unità organiche centrali e periferiche del CONI e delle federazioni sportive nazionali, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato alla data del 31 dicembre 1986, è inquadrato, ai sensi della presente legge, in ruoli unici tecnici, amministrativi e professionali, salvaguardandone l'anzianità maturata, i diritti acquisiti e i trattamenti di miglior favore.

2. L'assunzione del personale del CONI è effettuata mediante pubblico concorso, ai sensi della legge 29 marzo 1983, n. 93. Il rapporto di lavoro dei dipendenti è regolato dalla disciplina vigente sulla base delle leggi 20 marzo 1975, n. 70, e 23 marzo 1981, n. 91.

3. Il rapporto di lavoro alle dipendenze del CONI è incompatibile con qualsiasi impiego privato o pubblico e con l'esercizio di qualsiasi professione e industria.

4. Il CONI assegna il proprio personale alle federazioni sportive nazionali con provvedimento motivato della giunta esecutiva.

5. Le federazioni sportive nazionali, per le attività di carattere tecnico sportivo, possono, con provvedimento ratificato dalla giunta esecutiva del CONI, assumere mediante incarichi a tempo determinato, con rapporto di diritto privato, tecnici sportivi altamente qualificati per la preparazione delle rappresentative nazionali e la conduzione dei centri di ricerca e preparazione.

6. La spesa relativa grava sul bilancio delle federazioni sportive nazionali.

7. Il terzo e il quarto comma dell'articolo 14 della legge 23 marzo 1981, n. 91, sono abrogati.

ART. 33.

1. Ogni quadriennio, nell'anno successivo a quello di svolgimento dei giochi

olimpici, è indetta, a cura della Presidenza del Consiglio dei ministri, la conferenza nazionale dello sport, allo scopo di effettuare il bilancio e le valutazioni delle attività, delle iniziative, nonché dello stato di attuazione dei programmi relativi allo sport nazionale.

2. Alla conferenza nazionale di cui al comma 1 sono chiamate tutte le componenti del mondo sportivo organizzato e dei poteri locali, nonché le rappresentanze del mondo della scuola e delle forze armate.

3. Il Presidente del Consiglio dei ministri riferisce annualmente al Parlamento sull'attuazione delle decisioni e degli indirizzi assunti dalla conferenza nazionale.

DDL13-1772
Lire 1000